



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE

Determ. n. 814 del 27/12/2022

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ E DI CONSEGNA PASTI A DOMICILIO PER IL PERIODO 01.01.2023 - 31.12.2023.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

RICHIAMATI:

- il Decreto Sindacale n. 2 in data 1° febbraio 2022 di nomina del Responsabile dell'Area Servizi alla Persona, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 267/2000;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 197 del 15 dicembre 2022 di approvazione del PEG provvisorio 2023;

PREMESSO che:

- il servizio di trasporto sociale a favore di persone con disabilità consiste nel trasporto delle suddette persone presso luoghi di cura, riabilitazione e/o socializzazione, istituti di formazione scolastica di ogni ordine e grado;
- il servizio di consegna pasti a domicilio rivolto ad anziani e/o soggetti fragili, consiste nel prelevamento dei pasti contenuti negli appositi contenitori termici dal centro cottura localizzato nel territorio comunale al domicilio degli anziani richiedenti;

ATTESO che:

- occorre affidare il servizio di trasporto sociale a favore di persone con disabilità e di consegna pasti a domicilio per il periodo 01.01.2023 – 31.12.2023, per un importo pari ad € 125.366,00 oltre IVA pari ad € 1.548,58, così meglio indicato: per il servizio di trasporto sociale a favore di persone con disabilità €

118.327,00 esente IVA (€ 473,308 al giorno per n. 250 giorni), per il servizio di consegna pasti a domicilio € 7.039,00 oltre IVA al 22% pari ad € 1.548,58 (€ 23,307 al giorno per n. 302 giorni oltre IVA al 22%);

- non si è proceduto alla redazione del Duvri in quanto non sono riscontrabili rischi di interferenza;
- è stato redatto il capitolato d'oneri "Servizio di trasporto disabili e consegna pasti a domicilio" con il relativo allegato A, contenente le modalità di esecuzione del servizio, che si allega alla presente;
- in relazione al rispetto dei criteri ambientali minimi di cui all'art. 34 del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni, non esistono Decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare relativi all'oggetto del servizio;
- in relazione alla presente procedura non sussistono ipotesi di conflitto di interesse, conformemente a quanto disposto dall'art. 42 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni;

CONSIDERATO che l'affidamento avviene nel rispetto dei principi enunciati dal comma 1 dell'art. 30 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, come richiamati dal comma 1 dell'articolo 36 del citato Decreto Legislativo;

RITENUTO che il servizio viene affidato mediante affidamento diretto nell'ambito delle procedure dei contratti sotto soglia in quanto l'importo del servizio è inferiore a € 139.000,00, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 16/07/2020, n. 76, convertito con modificazioni in Legge 11/09/2020 n. 120, da ultimo modificato dall'art. 51 comma 1 del D.L. 31/05/2021 n. 77 convertito con modificazioni in Legge 29/07/2021 n. 108, introdotto in deroga all'art. 36 comma 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni;

CONSIDERATO:

- che il Comune di Malnate pur non essendo capoluogo di provincia, fermi restando gli obblighi di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, può procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di lavori, servizi e forniture in virtù della sospensione, fino al 30 giugno 2023, dell'art. 37 comma 4 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, introdotta dall'art. 1, comma 1 lett. a) del D. L. 18 aprile 2019 n. 32 convertito in Legge 14 giugno 2019 n. 55, come modificato dall'art. 8, comma 7, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in Legge 11 settembre 2020 n. 120, e da ultimo dall'art. 52 comma 1 lett. a) del D. L. 31 maggio 2021 n. 77 convertito con modificazioni in Legge 29 luglio 2021 n. 108;
- che, ai sensi dell'art. 216 comma 10 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni, fino all'entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 38 del citato decreto legislativo, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'art. 33-ter del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n.221;
- che, ai sensi dell'art. 1 comma 450 della Legge 296/2006, così come modificato dall'art. 1 comma 502 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 e dall'art. 1 comma 130 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, l'obbligo per i Comuni di fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici, viene stabilito per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 5.000,00;

TENUTO CONTO di quanto indicato dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con le Linee Guida n. 4 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvate con delibera n. 1097 del 26/10/2016 e aggiornate al D. Lgs. 56/2017 con delibera n. 206 del 01/03/2018 e, a seguito dell'entrata in vigore della Legge 14 giugno n. 55 di conversione del Decreto Legge 18 aprile 2019 n. 32, aggiornate con delibera n. 636 del 10/07/2019;

DATO ATTO:

- che, ai sensi dell'art. 26, comma 3 della Legge 488/1999, è stata verificata l'assenza di convenzioni e accordi quadro attivati dalla Consip S.p.A. e di convenzioni attivate da ARIA di Regione Lombardia per il servizio in argomento;
- che, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 66/2014, convertito nella Legge 89/2014, è stata verificata, per la tipologia di servizio del presente affidamento, l'assenza di prezzi di riferimento e di parametri prezzo-qualità;
- che la prestazione oggetto del presente affidamento non rientra nelle particolari categorie merceologiche individuate ai sensi dell'art. 1, commi 7 e 9, del DL 95/2012 convertito dalla Legge 135/2012;
- che il servizio da acquisire essendo di importo superiore ad € 40.000, ai sensi dell'art. 21 comma 6 del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni, è stato inserito nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi;

DATO ATTO:

- che l'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA) di Regione Lombardia costituisce soggetto aggregatore di riferimento per gli Enti Pubblici della Regione Lombardia e che la stessa ha messo a disposizione degli Enti medesimi la piattaforma telematica di eProcurement Sintel per l'acquisizione di beni e servizi;
- che è stata lanciata sulla piattaforma Sintel di ARIA Lombardia una richiesta di preventivi, ID 16092008, al fine di procedere successivamente all'affidamento della prestazione al concorrente che ha offerto il miglior preventivo;
- che alla suddetta richiesta di preventivi ha aderito soltanto Brianza Emergenza Società Cooperativa Sociale Onlus, con sede in Muggiò (MB), Via dell'Artigianato n. 10, C.F./P.IVA 08338260964,
- che è stata, quindi, lanciata sulla piattaforma Sintel procedura di affidamento diretto a Brianza Emergenza Società Cooperativa Sociale Onlus, con sede in Muggiò (MB), Via dell'Artigianato n. 10, C.F./P.IVA 08338260964;
- che la procedura è stata lanciata con:
 - ID 162748884;
 - base d'asta € 125.366,73;
 - periodo 01.01.2023 – 31.12.2023;
 - offerta dell'operatore economico pari ad € 125.366,00;

CONSIDERATO che Brianza Emergenza Società Cooperativa Sociale Onlus è in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto del presente affidamento, come previsto dall'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge n. 120/2020, lettera così sostituita dall'art. 51, comma 1, lett. a), sub. 2.1), della Legge n. 108/2021;

RITENUTO, pertanto, di affidare a Brianza Emergenza Società Cooperativa Sociale Onlus, con sede in Muggiò (MB), Via dell'Artigianato n. 10, C.F./P.IVA 08338260964, il servizio di trasporto sociale a favore di persone con disabilità e di consegna pasti a domicilio, per un importo di € 125.366,00 oltre IVA pari ad € 1.548,58;

ATTESO che, conformemente a quanto indicato dalle Linee Guida n. 4 dell'Anac sopra richiamate, essendo in corso di acquisizione la documentazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni, dichiarati dall'affidatario del servizio, l'efficacia del presente atto è differita alla data di completamento dell'acquisizione della documentazione comprovante il possesso di tali requisiti;

CONSIDERATO che l'art. 8 comma 1 lett. a) del D.L. 16/07/2020 n. 76, convertito in Legge 11 settembre 2020 n. 120, autorizza sempre l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del medesimo Decreto Legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;

DATO ATTO:

- che il responsabile del procedimento per il presente affidamento è il sottoscritto responsabile dell'Area Servizi alla Persona e che è stato acquisito il seguente codice CIG 9559172E45 rilasciato dall'Anac;
- che è dovuto il contributo all'ANAC, ai sensi dell'art. 1 comma 65 della Legge 23 dicembre 2005 n. 266, per un importo pari ad € 30,00 come determinato dalla deliberazione dell'A.N.A.C. n. 830 del 21 dicembre 2021;

VISTO l'art. 191 del D.Lgs. n. 267/2000;

CONSIDERATO, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, che:

- l'oggetto del contratto è l'affidamento del servizio di trasporto sociale a favore di persone con disabilità e di consegna pasti a domicilio a Brianza Emergenza Società Cooperativa Sociale Onlus, con sede in Muggiò (MB), Via dell'Artigianato n. 10, C.F./P.IVA 08338260964, per un importo di € 125.366,00 oltre IVA pari ad € 1.548,58;
- la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto nell'ambito delle procedure dei contratti sotto soglia, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 16/07/2020, n. 76, convertito con modificazioni in Legge 11/09/2020 n. 120, da ultimo modificato dall'art. 51 comma 1 del D.L. 31/05/2021 n. 77 convertito con modificazioni in Legge 29/07/2021 n. 108, introdotto in deroga all'art. 36 comma 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni;

- che il contratto sarà perfezionato, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, mediante scrittura privata in modalità elettronica con pagamento dell'imposta di bollo a carico dell'affidataria;

RICHIAMATO l'art. 1 comma 3 (primo periodo) del Decreto Legge 16/07/2020 n. 76, convertito in Legge 11/09/2020 n. 120, per il quale gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre o atto equivalente che contenga gli elementi descritti nell'art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico professionali, ove richiesti;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la sua regolarità e correttezza, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

VISTO il bilancio di previsione 2022 e 2023 in fase di approntamento;

DETERMINA

1. **AFFIDARE**, per le motivazioni esposte nella parte narrativa del presente atto, il servizio di trasporto sociale a favore di persone con disabilità e di consegna pasti a domicilio a Brianza Emergenza Società Cooperativa Sociale Onlus, con sede in Muggiò (MB), Via dell'Artigianato n. 10, C.F./P.IVA 08338260964, per un importo di € 125.366,00 oltre IVA pari ad € 1.548,58, complessivamente pari ad € 126.914,58;
2. **APPROVARE** il capitolato d'oneri "Servizio di trasporto disabili e consegna pasti a domicilio" con il relativo allegato A, unito al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, regolante l'esecuzione del servizio;
3. **DARE ATTO** che l'efficacia del presente atto è differita alla data di completamento dell'acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni;
4. **DARE ATTO** che si procede all'esecuzione in via di urgenza del contratto, ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. a) del D.L. 16/07/2020 n. 76, convertito in Legge 11 settembre 2020 n. 120, che autorizza sempre l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del medesimo Decreto Legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;
5. **ATTESTARE** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;
6. **IMPEGNARE** la spesa di € 118.327,00 al cap. 575 imp. 194 del bilancio di previsione 2023 come indicato nella scheda contabile allegata e la spesa di € 8.587,58 al cap. 593, imp. 196 del bilancio di previsione 2023;
7. **IMPUTARE** la spesa di € 30,00 al cap. 575 imp. 195 del bilancio di previsione 2023, per sostenere le spese relative al contributo dovuto all' A.N.A.C.

Avverso alla presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. o entro 120 gg. al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 gg. se trattasi di appalto di lavori, servizi o forniture.

**Sottoscritta dal Responsabile d' Area
(CALCAGNO ENZA)
con firma digitale**